

	Unione Montana dei Comuni del Mugello All. B)
	Città Metropolitana di Firenze
	SCRITTURA PRIVATA
	APPALTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INCENTIVANTI LE ADOZIONI
	DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUI TERRITORI COMUNALI DI
	BARBERINO DI MUGELLO, BORGO SAN LORENZO, DICOMANO,
	MARRADI, PALAZZUOLO SUL SENIO, SCARPERIA E SAN PIERO.
	L'anno duemilaquindici il giorno (.....) del
	mese di, presso la sede dell'Unione Montana
	dei Comuni del Mugello, si sono costituite le seguenti parti:
	1), nato a, il,nella sua qualità di Dirigente Responsabile del
	Sevizio Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello
	(P.IVA. 06207690485) con sede in Borgo San Lorenzo, Via Togliatti 45,
	ove domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene non in proprio
	ma quale rappresentante dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello
	(di seguito Unione), in esecuzione delle disposizioni contenute nel
	"Progetto gestionale per l'esercizio delle funzioni di polizia locale
	conferite dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,
	Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero
	all'Unione Montana dei Comuni del Mugello" ed ai sensi dell'art. 56 del
	Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed a
	ciò autorizzato con decreto del Presidente dell'Unione n. del
	.

	2) , nata/o a il..... residente a in via, in qualità Legale
	rappresentante dell'Associazione con sede in..... C.F/P.IVA. (di
	seguito Associazione).
	Premesso che con determinazione del responsabile Servizio Polizia
	Locale dell'Unione n. del, è stato approvato
	lo schema del presente contratto e che con determinazione n.
	delè stato aggiudicato all'Associazione in parola, l'appalto di
	servizio per lo svolgimento delle attività incentivanti le adozioni dei
	cani rinvenuti randagi sui territori dei Comuni di Barberino di Mugello,
	Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio,
	Scarperia e San Piero.
	Ritenuto altresì opportuno sperimentare nuove procedure operative,
	nel superiore obiettivo di garantire agli animali una buona possibilità di
	adozione.
	Vista la Legge Regionale Toscana 20/10/2009 n° 59 – Norme per la
	tutela degli animali.
	Tutto ciò premesso tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto
	segue.
	ARTICOLO 1 – Conferimento ed oggetto dell'incarico
	Con il presente accordo l'Unione conferisce all'Associazione l'incarico
	di svolgere le attività di incentivazione per l'adozione dei cani randagi,
	catturati dall'apposito servizio dell'Azienda ASL 10 nei territori
	comunali sopra indicati per i quali, durante la permanenza presso il

	canile sanitario della stessa Azienda USL10 Firenze, non sia possibile
	rintracciare il legittimo proprietario al quale restituire l'animale stesso.
	ARTICOLO 2 – Modalità di svolgimento del servizio
	L'Associazione, informata dalla Polizia Municipale dell'Unione del
	Mugello, direttamente o per il tramite del Servizio Veterinaria della
	Azienda USL 10 Firenze, della presenza nel canile sanitario di un
	canine rinvenuto vagante sul territorio dei Comuni suddetti e per il quale
	non è possibile risalire al legittimo proprietario ai fini della sua
	restituzione, dovrà attivarsi per intraprendere tutte le iniziative
	necessarie affinché il cane stesso possa essere adottato da soggetti
	idonei. A tal fine l'Associazione si impegna a:
	- allestire e gestire apposito sito web dove inserire le schede
	identificative di ciascun cane da dare in adozione;
	- verificare l'idoneità all'adozione dei cani da parte delle persone
	interessate, anche sulla base delle caratteristiche dei cani
	stessi, e fornire le informazioni necessarie a un corretto
	mantenimento degli animali;
	- pubblicizzare con ulteriori modalità ritenute idonee, le schede
	identificative dei cani, al fine di informare il più vasto numero di
	soggetti potenzialmente interessati alla possibilità di adozione;
	- verificare, successivamente all'adozione, le condizioni di
	mantenimento dei cani da parte dei soggetti adottanti.
	Le attività di cui sopra dovranno essere svolte sulla base dell
	'offerta tecnica presentata in sede di gara, così come accolta e
	concordata con l'Unione.

I cani randagi immessi nel canile sanitario per i quali non sarà possibile risalire al proprietario né collocarli presso soggetti idonei da parte dell'Azienda USL 10, saranno messi a disposizione dell'Associazione a seguito di comunicazione formale a cura della Polizia Municipale ovvero della stessa ASL 10. L'Associazione provvederà da subito a ricercare soggetti adottanti secondo le modalità sopra indicate. Al termine del periodo di osservazione e profilassi sanitaria di cui all'art. 31 comma 2 della Legge Regionale Toscana 20/10/2009 n°59, nel caso in cui non sia stato individuato un soggetto adottante, ciascun cane sarà intestato all'Associazione che, pur acquisendone la titolarità, si impegna a proseguire le attività necessarie per la cessione a terzi, disponibili all'adozione. A tale scopo ciascun cane viene mantenuto dall'Associazione stessa presso le proprie strutture. L'Associazione provvede all'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale, informando la competente ASL 10 di Firenze.

ARTICOLO 3 - Durata

L'accordo di cui alla presente scrittura privata ha validità di anni tre, dal al.....,

ARTICOLO 4 – Costi, fatturazione e pagamenti

Per le attività di cui al presente accordo, l'Unione riconosce all'Associazione:

- 1) Un corrispettivo di 10.000,00 (diecimila/00) euro, indipendente dalla quantità di cani gestiti, a compenso dell'impianto e

	gestione del servizio di adozione e di informazione e verifica
	svolto nei confronti dei soggetti adottanti.
	2) La somma di 600,00 (seicento/00) euro per ciascun cane dato
	in adozione a soggetti aventi i requisiti, entro il termine di
	permanenza dei cani nel canile sanitario o comunque entro 60
	giorni dalla data in cui la Polizia Municipale, ovvero la ASL 10,
	comunica l'ingresso dell'animale nel canile sanitario.
	3) La somma di 500,00 (cinquecento/00) euro nel caso in cui il
	cane, non dato in adozione secondo le modalità di cui al
	precedente punto 2), venga intestato all'associazione stessa e
	da questa tenuto in attesa di reperire soggetti idonei
	all'adozione.
	Il numero dei cani che l'Associazione si impegna a gestire è pari a 30
	(trenta) unità ogni anno e la spesa complessiva per la prestazione di
	cui al presente accordo non potrà superare la somma di 28.000,00
	ventottomila/00 euro all'anno, onnicomprensiva di ogni onere a carico
	dell'Unione Mugello e dell'IVA di legge, se dovuta.
	I corrispettivi di cui ai punti 2) e 3) vengono riconosciuti in base al
	numero di cani adottati nel corso dell'anno e nel caso in cui una
	annualità sia necessario superare il limite di n. 30 capi, le adozioni
	eccedenti verranno riconosciute nell'ambito delle annualità
	successive, pertanto il tetto massimo complessivo di adozioni
	riconoscibili nel triennio è pari a n. 90 cani.
	Il pagamento delle somme di cui al presente articolo avverrà su base
	trimestrale previa verifica del corretto svolgimento del servizio e

	fatturazione da parte dell'Associazione; la liquidazione sarà effettuata
	entro trenta giorni: entro il termine di ogni anno solare va comunque
	presentata la fattura a saldo dei servizi prestati entro tale termine.
	Il CIG (Codice Identificativo Gara) del presente appalto risulta essere il
	seguente
	Il soggetto aggiudicatario del servizio è formalmente obbligato, ai
	sensi dell'art 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e sue
	successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena
	tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione,
	utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e
	comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla
	fonte normativa prima richiamata. A tale fine le fatture dovranno
	riportare il CIG e le coordinate del conto corrente su cui effettuare i
	pagamenti è
	ARTICOLO 5 – Recesso, Penalità e Risoluzione
	L'affidatario del servizio può recedere dal presente contratto solo per
	cause di forza maggiore e dando un preavviso di sei mesi tramite
	raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata).
	Nel caso di inadempienze verificate nello svolgimento del servizio,
	per ogni contestazione scritta successiva al primo richiamo potrà
	essere applicata una penalità di € 100,00 (cento/00) tramite deduzione
	dal primo pagamento successivo alla contestazione stessa.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]